

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 3 aprile 1995

Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8.

" Norme per la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole".

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. Nelle more di approvazione di una disciplina organica di tutela, salvaguardia, valorizzazione ed uso delle aree agricole, la Regione Campania, con la presente legge, detta norme per la realizzazione di impianti serricoli, funzionali all'ampliamento delle potenzialità produttive del comparto agricoltura.

ART. 2

1. Sono considerati, ai fini della presente legge, impianti serricoli, quelle strutture idonee a determinare, con l'ausilio delle moderne tecnologie, condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture orto - frutto - floricolte a ciclo stagionale o ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità.

2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 costituiscono opere di miglioramento fondiario finalizzate all'elevazione dei redditi in agricoltura, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla valorizzazione dell'impresa diretta - coltivatrice.

3. Per la realizzazione degli impianti di cui al precedente comma 1, i soggetti indicati al successivo articolo 8 possono fruire dei contributi e/o dei finanziamenti previsti dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale e regionale.

ART. 3

1. Nella realizzazione degli impianti serricoli, di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentano l'immediato e semplice smontaggio. Sono consentite solo opere murarie, non continue, entroterra strettamente necessarie all'ancoraggio dei detti impianti.

2. Le chiusure laterali degli impianti serricoli, così come la copertura, devono essere realizzate con materiali che consentono, dall'esterno, la visione ed il controllo delle colture. Sono, comunque, vietate soluzioni composite compatte suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d'uso, ovvero soluzioni che richiedono, all'atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.

3. Gli impianti serricoli devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 9/2/1989 e della legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4

1. Nei comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, gli impianti di cui al precedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio individuate come zone omogenee "E" ai sensi del DMILPP 2/4/1968, n. 1444.

2. Nei detti comuni è possibile la realizzazione di impianti serricoli, anche in aree non ricadenti nelle zone omogenee "E" alle seguenti e concorrenti condizioni:

- che le stesse risultino, da almeno un decennio e documentalmente, destinate, ininterrottamente, ad attività agricola da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 8;

- che le stesse si trovino al di fuori del centro abitato e del centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 17 della legge 6/8/1967, n. 765 e dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 765 e dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865.

3. Nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo è possibile la realizzazione di impianti serricoli anche in aree gravate da vincoli decaduti per il decorso del termine quinquennale previsto dall'articolo 2, I comma, della legge 19/11/1968, n. 1187 perché ricorrono unitariamente le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 5

1. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, gli impianti di cui al precedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio di fatto destinate ad attività agricola purché ricorrono le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del precedente articolo 4.

ART. 6

1. Le dimensioni in pianta degli impianti serricoli vanno rapportate alla natura delle colture ed alla capacità produttiva dell'azienda agricola in relazione, anche, al numero degli addetti da certificarsi a cura dell'Amministrazione provinciale competente per territorio. E', comunque, vietata la realizzazione di impianti avenuti, al colmo, una altezza superiore a mt 5 ed una superficie coperta superiore all'85% dell'area a disposizione.

2. La distanza dai confini non può essere inferiore a mt 3 dai fondi finiti, a mt 5 dalla viabilità pubblica, a mt 10 dai fabbricati destinati a civili abitazioni. La distanza dalla viabilità pubblica è ridotta a mt 3 ove trattasi di strade di interesse meramente locale.

ART. 7

1. Non è consentita, comunque, la realizzazione di impianti serricoli in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate, fermo il disposto di cui al comma tre del precedente articolo 4, dallo strumento urbanistico, adottato o approvato, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché ad altre opere pubbliche.

2. La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli (diretti o indiretti, imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, della sicurezza del traffico) è subordinata al previo nulla - osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

ART. 8

1. Gli impianti di cui alla presente legge possono essere realizzati, esclusivamente, dai proprietari coltivatori diretti, dai proprietari conduttori in economia, dai proprietari concedenti, dagli affittuari e/o mezzadri avenuti diritto a sostituirsi al proprietario sempreché rivestano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale ovvero risultino, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad essi equiparati, nonché da aziende agricole singole o associate.

ART. 9

1. La realizzazione degli impianti serricoli per colture a ciclo stagionale è subordinata a semplice comunicazione al Sindaco.

2. La realizzazione di impianti serricoli a ciclo ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità, è soggetta ad autorizzazione sindacale da richiedersi con la produzione della documentazione di cui al successivo articolo 10 della presente legge.

3. Al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione, l'Ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7/8/1990, n. 241, e nei successivi dieci giorni richiede all'interessato motivate integrazioni documentali.

4. Il responsabile del procedimento entro 20 giorni dalla data di richiesta dell'autorizzazione, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria, al fine di verificare la compatibilità delle prefigurata realizzazione con le disposizioni della presente legge, e formula, sulla stessa, proposta motivata al Sindaco.

5. Il Sindaco provvede all'adozione del provvedimento finale entro i successivi dieci giorni senza bisogno di acquisire il parere della Commissione Edilizia.

6. Ove la realizzazione degli impianti serricoli impegna aree gravate dai vincoli di cui al comma 2 del precedente articolo 7, l'autorizzazione sindacale è subordinata al previo nulla - osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

7. La richiesta di autorizzazione si intende accolta, ove non ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 7, qualora, entro 30 giorni dalla data di cui al precedente comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego. Detto provvedimento va motivato con esclusivo riferimento alle disposizioni della presente legge che si assumono in contrasto con la richiesta di autorizzazione.

8. Il titolare della autorizzazione assentita, ai sensi del comma 7, può dar corso alla realizzazione degli impianti serricoli dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.

9. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione di detti impianti, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo dell'autorizzazione una copia della richiesta presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'autorizzazione medesima.

ART. 10

1. Non è subordinata né a comunicazione né ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali non aventi le caratteristiche di quelle di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, destinati a proteggere le colture. Resta, comunque, ferma la necessità del requisito soggettivo di cui al precedente articolo 8 e le condizioni oggettive di cui agli articoli 4 e 5.

ART. 11

1. La comunicazione di cui al 1 comma dell'articolo 9 nonché la richiesta di autorizzazione di cui al secondo comma del citato articolo va corredata dai seguenti documenti:

- titolo di proprietà con relativa planimetria catastale;
- certificazione rilasciata dai competenti Uffici, attestante requisiti di cui al precedente articolo 8;
- relazione tecnico - illustrativa con descrizione dell'ipotesi progettuale dell'impianto e delle correlate caratteristiche strutturali redatta da professionisti a tanto abilitati secondo le vigenti disposizioni di legge;
- planimetria in scala 1:1000 in cui si evidenziano la localizzazione ed i parametri dimensionali dell'impianto;
- descrizione dell'impianto di trattamento acque reflue e delle caratteristiche degli scarichi.

ART. 12

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo 9, comma 2, è subordinata, altresì, alla presentazione al Sindaco di un atto unilaterale d'obbligo che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio della attività agricola, da trasciversi, a cura e spese dell'obbligato sui registri della proprietà immobiliare.

2. Dei requisiti, delle attestazioni e delle verifiche di cui ai precedenti articoli, è fatta specifica menzione nel provvedimento di autorizzazione.

ART. 13

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo 9, comma 2, è revocata dal Sindaco ove l'area in cui ricadono gli impianti serricoli venga trasferita a soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 8 della presente legge.

ART. 14

1. Chiunque intraprenda la realizzazione di impianti serricoli, senza la prescritta autorizzazione sindacale, o in assenza della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Lire cinquemilioni e non superiore a Lire trentamila.

2. La sanzione è irrogata e introitata dal Comune competente per territorio con le modalità previste dalla legge regionale 10/01/1993, n. 13.

3. L'inadempiente dovrà provvedere alla sistemazione ed al ripristino del terreno interessato dagli impianti abusivi e, ove a ciò non ottemperi, provvederà il Comune addossando le spese al trasgressore.

4. Per le finalità di monitoraggio delle sostanze chimiche e dei presidi sanitari impiegati nel ciclo produttivo, i proprietari di serre, definite ai sensi della presente legge, sono obbligati annualmente a denunciare al Sindaco le quantità e la tipologia dei prodotti impiegati.

ART. 15

1. Ai fini della regolarizzazione degli impianti serricoli ultimati ed esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata - entro sessanta giorni dall'indicata vigenza - al Sindaco comunicazione o richiesta di autorizzazione siccome stabilito dall'articolo 9 della presente legge. Il Sindaco, nel concorso di tutte, nessuna esclusa, le previsioni della presente legge, provvederà ai sensi del citato articolo 9.

ART. 16

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 marzo 1995

Grasso